PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE **A6-0033/2005**

8.2.2005

***I RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (COM(2004)0095 – C5-0083/2004 – 2004/0041(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Ottaviano Del Turco

RR\555786IT.doc PE 349.855v03-00

IT I7

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
 maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE	13
PROCEDURA	15

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (COM(2004)0095 – C5-0083/2004 – 2004/0041(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0095)¹,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0083/2004),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0033/2005),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 6 (nuovo)

(6) Il presente Regolamento tiene conto della definizione di "persone svantaggiate" sul mercato di lavoro presente negli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.

Motivazione

Questo nuovo considerando é necessario per identificare quali sono i "gruppi svantaggiati" sul mercato del lavoro dal momento che la presente proposta di regolamento ne é sprovvista (vedi art. 3 para. 1, comma (h)). Secondo gli orientamenti per le politiche degli Stati membri

RR\555786IT.doc 5/15 PE 349.855v03-00

IT

¹ GU C 98 del 23.4.2004, pag. 39.

a favore dell'occupazione, le persone svantaggiate sono "quanti incontrano particolari difficoltà sul mercato del lavoro, come i giovani che hanno lasciato la scuola precocemente, i lavoratori poco qualificati, le persone con disabilità, gli immigrati e le minoranze etniche".

Emendamento 2 Considerando 7

- (7) Si deve riservare un'attenzione particolare alla formazione nel posto di lavoro *quale dimensione cruciale* dell'apprendimento permanente.
- (7) Si deve riservare un'attenzione particolare alla formazione nel posto di lavoro *e durante l'orario di lavoro quali dimensioni cruciali* dell'apprendimento permanente.

Motivazione

Occorre prospettare la possibilità che la formazione sia impartita nel posto di lavoro e durante l'orario di lavoro, visto il legame tra formazione e lavoro e affinché la prima rappresenti una motivazione e non un onere orario supplementare per la vita dei lavoratori.

Emendamento 3 Considerando 13

- (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Le misure in parola dovrebbero tenere conto delle risorse disponibili negli Stati membri per la raccolta e la trasformazione dei dati.

Emendamento 4 Articolo 2, lettera c

(c) 'seconda indagine sulla formazione professionale continua (CVTS2)': seconda indagine europea sulla formazione professionale continua nelle imprese condotta nel 2000/2001 in tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento

soppressa

PE 349.855v03-00 6/15 RR\555786IT.doc

Motivazione

L'emendamento è necessario se si prende in considerazione l'emendamento n° 12 che elimina l'allegato sulle grandezze lorde del campione.

Emendamento 5 Articolo 3, paragrafo 1, lettera c

- (c) il ruolo delle parti sociali nell'assicurare una formazione professionale continua *adeguata* sul posto di lavoro;
- (c) il ruolo delle parti sociali nell'assicurare *in tutti i suoi aspetti* una formazione professionale continua sul posto di lavoro;

Motivazione

Tale modifica della proposta di regolamento è necessaria per eliminare una valutazione prettamente arbitraria e difficilmente quantificabile nell'analisi statistica. L'emendamento vuole tuttavia garantire il ruolo delle parti sociali nell'assicurare in tutti i suoi aspetti una formazione professionale continua sul posto di lavoro.

Emendamento 6 Articolo 3, paragrafo 1, lettera f bis (nuova)

(f bis) l'impatto di misure pubbliche sulla formazione professionale continua nelle imprese;

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per includere l'impatto delle politiche pubbliche nell'analisi della formazione professionale continua. In tal modo si potrà verificare l'origine del finanziamento della formazione professionale.

Emendamento 7 Articolo 3, paragrafo 1, lettera (g)

- (g) le pari opportunità nell'accesso alla formazione professionale continua nelle imprese per tutti i lavoratori, in particolare con un'attenzione specifica per il genere;
- (g) le pari opportunità nell'accesso alla formazione professionale continua nelle imprese per tutti i lavoratori, in particolare con un'attenzione specifica per il genere *e per specifici gruppi d'età*;

Emendamento 8 Articolo 3, paragrafo 1, lettera h bis (nuova)

(h bis) misure di formazione professionale rivolte alle diverse forme di contratto di lavoro;

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per aggiornare l'indagine e includere le nuove diverse forme di contratto di lavoro nell'analisi della formazione professionale.

Emendamento 9 Articolo 3, paragrafo 1, lettera j

- (j) *valutazione della* formazione professionale continua *nelle imprese*.
- (j) procedure di valutazione e monitoraggio delle imprese in relazione alla formazione professionale continua.

Motivazione

Tali modifiche della proposta di regolamento sono necessarie per eliminare una valutazione prettamente arbitraria e difficilmente quantificabile nell'analisi statistica. Sarà dunque più opportuno analizzare i modi di valutazione e di monitoraggio della formazione professionale. L'aspetto del monitoraggio assume poi un'importanza particolare per verificare l'efficacia della formazione.

Emendamento 10 Articolo 5, comma unico bis (nuovo)

Tenendo conto della specifica distribuzione delle imprese per dimensione a livello nazionale e dell'evoluzione dei fabbisogni del settore, gli Stati membri possono estendere la definizione di unità statistica sul loro territorio. La Commissione può a sua volta decidere di estendere tale definizione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, qualora tale estensione migliori nettamente la rappresentatività e la qualità dei risultati dell'indagine negli Stati membri interessati.

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per dare la possibilità d'includere nel regolamento le imprese con meno di 10 lavoratori dove la specificità economica del paese lo esige. Secondo i dati Eurostat le imprese con meno di 10 lavoratori nell'Europa a 25 sono in media il 90% e occupano 27,49% dei lavoratori. In alcuni paesi, però, come in Francia, Belgio, Finlandia, Portogallo, Spagna, Svezia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Malta e Italia, tale percentuale è decisamente maggiore. Per esempio in Italia le imprese con meno di 10 lavoratori raggiungono perfino il 96,85% e occupano addirittura il 57,65% dei lavoratori. L'emendamento si propone, quindi, di dare la possibilità agli Stati Membri, se lo vogliono, di estendere la definizione di unità statistica nei loro paesi e dare alla Commissione l'opportunità di decidere di estendere tale definizione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

Emendamento 11 Articolo 6, paragrafo 2 (nuovo)

- 2. Nel corso di un'indagine le imprese sono *invitate* a fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite.
- 3. Nel corso di un'indagine le imprese sono *chiamate* a fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite.

Motivazione

L'emendamento si propone di obbligare e non semplicemente invitare le imprese a fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite.

Emendamento 12 Articolo 6, paragrafo 3

- 3. Gli Stati membri possono stabilire l'obbligatorietà per le imprese di rispondere all'indagine. In caso di un'indagine obbligatoria le imprese sono tenute a fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite.
- 2. Gli Stati membri *stabiliscono le modalità secondo le quali* le imprese *rispondono* all'indagine.

Motivazione

L'emendamento si propone di vincolare gli Stati membri ad obbligare le imprese a rispondere all'indagine. Tuttavia lascia ai singoli paesi la libertà di stabilire le modalità per le imprese per rispondere all'indagine.

Emendamento 13

Articolo 7, paragrafo 1

L'indagine è un'indagine per campione. Le dimensioni del campione sono dell'ordine di quelle usate nella CVTS2 di cui all'Allegato.

L'indagine è un'indagine per campione.

Motivazione

L'emendamento è necessario se si prende in considerazione l'emendamento n° 12 che elimina l'allegato sulle grandezze lorde del campione.

Emendamento 14 Articolo 7, paragrafo 3

I requisiti di campionamento e di esattezza, le specifiche della NACE e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti sono determinati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

I requisiti di campionamento e di esattezza *e le dimensioni del campione necessarie a rispondere tali requisiti*, le specifiche della NACE e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti sono determinati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

Motivazione

L'aggiunta è necessaria se si prende in considerazione l'emendamento n° 12 che elimina l'allegato sulle grandezze lorde del campione. Le dimensioni del campione saranno determinate dalla Commissione assistita dal Comitato del programma statistico conformemente alla procedura stabilita all'articolo 14 della presente proposta di regolamento.

Emendamento 15 Articolo 8, paragrafo 1, lettera (a)

- (a) imprese che *formano* e imprese che non *formano*;
- (a) imprese che danno formazione iniziale e continua e imprese che non danno formazione iniziale e continua;

Emendamento 16 Articolo 8, paragrafo 1, lettera (b)

(b) diverse forme di formazione.

(b) diverse forme di formazione *iniziale e continua*.

Motivazione

Riguarda la versione tedesca, dato che in quella italiana non si distingue tra formazione iniziale e continua.

Emendamento 17 Articolo 9, paragrafo 3

- 3. *La* Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.
- 3. Sulla base delle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in particolare al fine di garantire la comparabilità dei dati tra Stati membri.

Emendamento 18 Allegato

Grandezze lorde del campione arrotondate nella CVTS2

soppresso

Paese	Grandezze lorde del
	campione (arrotondate)
Belgio	4 000
Danimarca	2 800
Germania	10 200
Grecia	4 400
Spagna	11 500
Francia	8 100
Irlanda	2 100
Italia	13 900
Lussemburgo	1 300
Paesi Bassi	8 000
Austria	6 900
Portogallo	9 200
Finlandia	3 100
Svezia	5 800
Regno Unito	4 000

Motivazione

L'allegato non è aggiornato: non include, infatti, i nuovi paesi membri e le grandezze lorde del campione si basano sulla seconda indagine CVTS che è stata condotta nel 2000/2001. Per questa ragione si intende eliminare l'allegato e lasciare alla Commissione, assistita dal Comitato del programma statistico, di determinare le dimensioni del campione nei singoli paesi membri (si veda in tal senso l'emendamento n° 11).

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

La politica dell'apprendimento permanente é un elemento basilare della strategia europea per l'occupazione (e.g. come già rilevato al Consiglio europeo di Lisbona 2000) e ricorre in tutti i piani d'azione nazionali degli Stati membri.

Tuttavia, al di là dell'impegno politico generale per tale politica, é necessario concentrare gli sforzi nell'effettiva applicazione e follow-up di tali impegni. I dati statistici fanno emergere una realtà inquietante: se il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nei processi di formazione continua era del 8% nel 1998, alla fine del 2003 é diventato soltanto del 8,5%. Tali cifre, poi, riferendosi solo all'Europa dei 15, risultano essere irrilevanti se commisurate all'Europa allargata.

Una base giuridica, a livello europeo, per la raccolta di dati comparabili e che rispecchiano un'immagine reale della formazione professionale continua, deve considerarsi un elemento principale al fine di accrescere significativamente l'impegno europeo per un effettivo follow-up in tale politica.

In tal senso il relatore avverte la necessità d<u>i rendere la presente proposta di regolamento il piu' possibile precisa e vincolante.</u>

II. Regolamento relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese.

La prima indagine tra le imprese sulla formazione professionale continua (CVTS1) è stata effettuata nel 1994. L'indagine rientrava nel programma d'azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità europea (FORCE) basato sulla decisione 90/267/CEE del Consiglio del 29 maggio 1990. La seconda indagine (CVTS2) è stata effettuata nel 2000/2001 in tutti gli Stati membri, in Norvegia e in nove paesi candidati.

La realizzazione sia di CVTS1 che di CVTS2 si basava su "accordi tra gentiluomini" tra Eurostat e gli Stati membri dell'UE. In seguito alla realizzazione di CVTS2, Eurostat e gli Stati membri dell'UE hanno deciso di costituire una base giuridica per la raccolta di dati nell'ambito del sistema statistico europeo sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e Consiglio.

Poiché la CVTS è l'unica fonte d'informazioni statistiche a livello internazionale sulla formazione professionale continua nelle imprese, il presente regolamento si propone di organizzare una raccolta di dati ad intervalli regolari sulla formazione nelle imprese nell'ambito del Sistema statistico europeo. Essa propone, in particolare, di mettere a punto un

metodo che permette di porre la collaborazione con le imprese negli Stati membri su una base stabile e di migliorare la qualità e la completezza dei dati.

III. Commento sugli emendamenti proposti dal relatore

Il relatore si compiace della decisione politica degli Stati membri e di Eurostat di costituire una base giuridica per la raccolta di dati sulla formazione professionale nelle imprese sotto forma di regolamento del PE e del Consiglio. Il relatore é, poi, consapevole dell'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento che contribuirà a porre la collaborazione con le imprese negli Stati membri su una base stabile e a migliorare la qualità e la completezza dei dati.

Tuttavia ritiene necessario presentare alcuni emendamenti affinché il regolamento sia effettivamente vincolante per le imprese di tutti gli Stati membri e possa fotografare, con la maggior precisione possibile, la realtà della formazione professionale nelle imprese. Tali emendamenti riguardano principalmente:

- ✓ la volontà di vincolare gli Stati membri ad obbligare le imprese a rispondere all'indagine lasciando, tuttavia, ai singoli paesi la libertà di stabilire le modalità per le imprese per rispondere a tale indagine.
- ✓ la volontà di identificare quali sono i "gruppi svantaggiati" sul mercato del lavoro dal momento che la presente proposta di regolamento ne é sprovvista (vedi articolo 3, paragrafo 1, comma (h)).
- ✓ la volontà di eliminare la possibilità di valutazioni prettamente arbitrarie e difficilmente quantificabili in un'analisi statistica (vedi emendamenti n. 3 e n. 6).
- ✓ la volontà di includere nel regolamento le imprese con meno di 10 lavoratori dove la specificità economica del paese lo esige. Secondo i dati Eurostat le imprese con meno di 10 lavoratori nell'Europa a 25 sono in media il 90% ma occupano 27,49% dei lavoratori. In alcuni paesi però, come in Francia, Belgio, Finlandia, Portogallo, Spagna, Svezia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Malta e Italia, tale percentuale è maggiore. Per esempio in Italia le imprese con meno di 10 lavoratori raggiungono perfino il 96,85% e occupano addirittura il 57,65% dei lavoratori.
- ✓ la volontà d'aggiornare l'indagine e includere le nuove diverse forme di contratto di lavoro nell'analisi della formazione professionale.
- ✓ la volontà d'includere l'impatto delle politiche pubbliche nell'analisi della formazione professionale continua.
- ✓ la volontà di eliminare l'allegato che non è aggiornato. Questo infatti non include i nuovi paesi membri e le grandezze lorde del campione si basano sulla seconda indagine CVTS che è stata condotta nel 2000/2001.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese
Riferimenti	COM(2004)0095 - C5-0083/2004 - 2004/0041
Base giuridica	art. 251, par. 2, e art. 285, par. 1 CE
Base regolamentare	art. 51
Presentazione della proposta al PE	17.2.2004
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 16.9.2004
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG ECON 16.9.2004 16.9.2004
Pareri non espressi Decisione	BUDG ECON 1.2.2005 13.9.2004
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	
Relatore(i) Nomina	Ottaviano del Turco 20.9.2004
Relatore(i) sostituito(i)	
Procedura semplificata Decisione	
Contestazione della base giuridica Parere JURI	
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG	
Esame in commissione	24.11.2004 31.1.2005 0.0.0000
Approvazione	1.2.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 22 contrari: 1 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Ottaviano Del Turco, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jamila Madeira, Dimitrios Papadimoulis, Leopold Józef Rutowicz, Eva-Britt Svensson, Georgios Toussas
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Deposito – A6	8.2.2005 A6-0033/2005
Osservazioni	